

**Regolamento
sulla formazione empirica
e sul tirocinio pratico**
(del 4 settembre 2001)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- la Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, - l'Ordinanza sulla formazione professionale del 7 novembre 1979,
- la Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998,
- il Regolamento della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 20 ottobre 1998,

decreta:

TITOLO 1
Formazione empirica

Scopo

Art. 1 La formazione empirica è destinata ai giovani di ambo i sessi in grado di esercitare un'attività lavorativa nell'ambito dell'azienda, ma che, a causa di particolari difficoltà personali, non sono in grado di seguire un tirocinio.

Domanda di assunzione

Art. 2 ¹La domanda di assunzione di un giovane in formazione empirica deve essere presentata alla Divisione della formazione professionale (detta in seguito Divisione) da una delle seguenti parti:

- a) dalla famiglia;
- b) dall'istituzione che ha precedentemente seguito il giovane;
- c) dall'azienda che intende assumerlo.

²Alla domanda devono essere allegati:

- a) il rapporto della direzione scolastica attestante l'iter scolastico seguito dal richiedente;
- b) il giudizio motivato dell'orientatore professionale sull'opportunità di seguire una formazione empirica;
- c) la notifica di assunzione.

³La Divisione esamina la domanda, eventualmente con la collaborazione dell'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, e decide sull'ammissione del richiedente alla formazione empirica dandone comunicazione alle parti interessate.

⁴A titolo eccezionale possono essere assunti in formazione empirica giovani che non riescono a continuare il tirocinio federale.

Contratto

Art. 3 ¹Se la domanda è accolta, le parti stipulano un contratto di formazione empirica.

²Il contratto deve specificare:

- a) la durata della formazione empirica, di regola 2 anni;
- b) la denominazione della professione con riferimento al campo di attività professionale;
- c) il periodo di prova;
- d) tutte le indicazioni richieste per un contratto di tirocinio.

Denominazione

Art. 4 ¹La denominazione non può essere uguale a quella stabilita in un regolamento di tirocinio (art. 40 cpv. 2 OFP).

²La Divisione stabilisce una lista indicativa delle diverse denominazioni.

Condizioni di lavoro e retribuzione

Art. 5 Per le condizioni di lavoro e di retribuzione valgono, per analogia, disposizioni previste per il tirocinio.

Programma di formazione

Art. 6 ¹Il programma di formazione è individualizzato e dev'essere adattato alle particolari attitudini del giovane.

²Esso è concordato fra le parti contraenti con la consulenza di un incaricato della Divisione.

³Le associazioni professionali possono stabilire programmi di formazione per le aziende adattabili ai singoli casi.

Persone autorizzate

Art. 7 ¹Possono impartire una formazione empirica i maestri di tirocinio e altre persone autorizzate dalla Divisione.

²La formazione può anche essere svolta in centri professionali riconosciuti dall'autorità cantonale.

Vigilanza aziendale

Art. 8 ¹La vigilanza aziendale viene svolta dagli ispettori del tirocinio; essa è orientata alla consulenza e al sostegno.

²Alla vigilanza possono essere associati i docenti di conoscenze professionali.

Insegnamento professionale

Art. 9 ¹L'insegnamento professionale obbligatorio dura, di regola, un giorno per settimana.

²Viene impartito nelle scuole professionali, da docenti particolarmente qualificati, in classi speciali organizzate per settori professionali.

³Esso comprende materie di cultura generale e di conoscenze professionali secondo un programma commisurato alle attitudini dei giovani in formazione.

⁴Alla fine di ogni semestre la scuola professionale trasmette alla famiglia e alla Divisione un rapporto dettagliato che attesti il grado di preparazione nelle materie scolastiche.

⁵Rimane riservata la possibilità di impartire un insegnamento individualizzato nell'ambito dei provvedimenti integrativi previsti dall'Assicurazione invalidità, con la collaborazione dell'Ufficio dell'educazione speciale.

Corsi di introduzione

Art. 10 I giovani che seguono una formazione empirica frequentano i corsi di introduzione appositi o di una professione affine.

Statuto del giovane in formazione

Art. 11 Il giovane in formazione empirica gode dello stesso statuto dell'apprendista.

Verifica della formazione

Art. 12 ¹Prima della conclusione del periodo di formazione viene verificato se quanto previsto dal programma di formazione è stato insegnato ed assimilato (art. 42 OFP).

²Questa verifica, eseguita dagli ispettori del tirocinio, comprende una visita sul posto di lavoro seguita da un colloquio con il candidato, con il responsabile della formazione e con gli insegnanti della scuola professionale.

Attestato federale

Art. 13 ¹Se il programma previsto è stato svolto completamente ed è stato totalmente assimilato, al giovane viene rilasciato l'attestato federale di formazione empirica.

²Se il programma previsto non è stato completato o è stato solo parzialmente assimilato, le parti contraenti possono concordare un prolungamento del periodo di formazione; la proposta deve essere approvata dalla Divisione.

³L'attestato deve specificare la durata della formazione, le attività pratiche principali svolte in azienda e l'assolvimento dei corsi scolastici.

⁴L'attestato è firmato dal direttore della Divisione e dal datore di lavoro.

TITOLO 2 Tirocinio pratico

Complemento di formazione

Art. 14 ¹Per i giovani, che al termine della formazione empirica hanno acquisito buone competenze manuali, vi è la possibilità di completare la formazione con un tirocinio pratico.

²Tale possibilità viene valutata nel corso dell'ultimo semestre della formazione empirica con il coinvolgimento del giovane, della famiglia, dei docenti delle scuole professionali, dell'ispettore di tirocinio e del responsabile della formazione.

³Il complemento di formazione viene svolto, di regola, nella stessa azienda di tirocinio.

⁴Se manca la disponibilità del datore di lavoro, la Divisione collabora alla ricerca di una nuova sistemazione.

⁵A titolo eccezionale possono essere assunti a tirocinio pratico giovani che non riescono a concludere il tirocinio federale.

Durata

Art. 15 La durata complessiva dei due periodi di formazione (formazione empirica e tirocinio pratico) deve essere almeno uguale a quella dell'apprendistato nella professione affine.

Esame finale

Art. 16 ¹Al termine del tirocinio pratico l'apprendista deve sostenere un esame che comprende:

- a) le conoscenze professionali,
- b) la preparazione pratica.

²La nota di cultura generale viene espressa con una valutazione globale del profitto scolastico.

³L'esame di conoscenze professionali viene svolto presso la scuola professionale e l'esame pratico, di regola, nei locali dei corsi d'introduzione, nei laboratori delle scuole o, in casi particolari, presso l'azienda di tirocinio.

⁴Per l'esame pratico l'apprendista deve, di regola, eseguire le prove previste dal regolamento federale di tirocinio.

Ripetizione dell'esame

Art. 17 Il candidato che non ha superato l'esame può ripetere la prova non prima di un anno dal primo esame.

Attestato cantonale

Art. 18 Al candidato che supera l'esame viene rilasciato l'attestato cantonale di tirocinio pratico firmato dal direttore della Divisione.

Reclami e ricorsi

Art. 19 Per la procedura di reclamo e di ricorso contro le decisioni sull'esito degli esami vale l'art. 67 della Lorform.

Pubblicazione, abrogazione ed entrata in vigore

Art. 20 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed abroga il Regolamento sulla formazione empirica e sul tirocinio pratico del 18 giugno 1985 con entrata in vigore con l'anno scolastico 2001/2002 anche per gli allievi già in formazione.

Pubblicato nel BU **2001**, 295.